



PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE
Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE

e p.c.

Camera dei Deputati
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Senato della Repubblica
Ufficio dei rapporti con le istituzioni dell'Unione Europea
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome
Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ufficio di Segreteria della Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro per il Sud e la Coesione territoriale
Dipartimento per le Politiche di Coesione
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero dello Sviluppo Economico
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero della Salute
Nucleo di valutazione degli atti UE
Presidenza del Consiglio dei Ministri
Ministro Affari regionali ed autonomie
Dipartimento per gli Affari regionali e A.I.
Nucleo di valutazione degli atti UE
Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale
Nucleo di valutazione degli atti UE

OGGETTO: Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L.n. 234/2012, della relazione concernente la "Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19" COM(2020)138 - 2020/0054COD.

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 5, della L. n. 234/2012, la relazione redatta ai sensi del comma 4 del medesimo art. 6, accompagnata dalla tabella di corrispondenza prevista da DPCM del 17 marzo 2015, elaborata dal Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i contributi del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

Il Coordinatore del Servizio
f.to dott.ssa Daria Provvidenza Petralia



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

Relazione
ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 138 *final* del 02/04/2020
- **Codice inter-istituzionale:** 2020/0054 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Premessa: finalità e contesto

La proposta di regolamento in oggetto disciplina l'Iniziativa di investimento in risposta alla pandemia causata dal Coronavirus (*Coronavirus Response Investment Initiative Plus - CRII Plus*) e fa seguito al primo pacchetto di misure adottato dalla Commissione europea [COM (2020) 113, 13 marzo 2020], approvato il 30 marzo 2020 (Cfr. nota DPCOE-0001591-P, 21 aprile 2020).

Essa introduce nuove modifiche al vigente Regolamento recante disposizioni comuni sull'uso dei Fondi strutturali e d'investimento europei (SIE) (Reg. UE n. 1303/2013) (RDC) e al regolamento relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) (Reg. UE n. 1301/2013) nonché, per quanto concerne l'utilizzo degli strumenti finanziari, al regolamento che disciplina il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (Reg. UE n. 1305/2013). Le modifiche, di carattere temporaneo ed eccezionale, sono volte a consentire agli Stati membri di mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari e in altri settori delle loro economie, in risposta all'epidemia di Covid-19, attraverso i Fondi SIE ancora disponibili garantendo il riconoscimento di ulteriore flessibilità nel loro utilizzo rispetto a quella concessa con le disposizioni adottate nel mese di marzo. Le nuove misure scaturiscono dalla stretta cooperazione avviata con gli Stati membri attraverso la *Task force* prevista per l'istituzione dell'Iniziativa di investimento in risposta al Coronavirus.

In particolare, sono introdotte le misure illustrate nel seguito.

- **Cofinanziamento europeo al 100 per cento.** Possibilità "eccezionale" di richiedere per i Programmi della politica di coesione (FESR, FSE) un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per cento da applicare unicamente alle domande di pagamento presentate nell'anno contabile che inizia il primo luglio 2020 e termina il 30 giugno 2021 su uno o

più assi prioritari.

- **Trasferimento tra fondi.** È consentito il trasferimento delle risorse programmabili per l'anno 2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" tra i fondi FESR, FSE e Fondo di coesione, in deroga alle soglie stabilite dal regolamento (in particolare, all'art. 92.4 RDC che fissa la quota minima relativa al FSE). **Trasferimenti tra categorie di regioni.** È consentito il trasferimento di risorse tra categorie di regioni limitatamente alle risorse programmabili per l'anno 2020 e nel rispetto degli obiettivi del Trattato in materia di politica di coesione. Tale previsione eccezionale va in deroga al divieto di trasferimenti tra categorie di regioni (art.93.1 RDC) e quale ampliamento della deroga già prevista nella misura del 3%, per circostanze debitamente giustificate (art.93.2 RDC). Per entrambe le misure di flessibilità (tra fondi e tra categorie di regioni), è necessario sottoporre ad approvazione della Commissione, secondo la procedura ordinaria, i programmi emendati che sono interessati dai trasferimenti. Le risorse FESR utilizzate nell'ambito dell'obiettivo "Cooperazione territoriale europea", le assegnazioni alle regioni ultra-periferiche, il sostegno all'iniziativa in favore dell'occupazione giovanile e il Fondo di aiuti europei agli indigenti non sono interessate da tali trasferimenti.
- **Deroga agli obblighi di concentrazione tematica.** Considerato che la riprogrammazione delle risorse può riguardare solo le risorse disponibili per l'anno 2020, gli Stati membri sono eccezionalmente esonerati dalla necessità di conformarsi alle regole di concentrazione tematica fino alla fine del periodo di programmazione. La deroga vale per tutti i fondi e per le differenti tipologie di concentrazione tematica (art.18 RDC e disposizioni specifiche dei fondi) sia per le riprogrammazioni soggette alla sola notifica (art.30.5 RDC), sia per quelle da approvare con decisione della Commissione.
- **Nessuna modifica all'Accordo di partenariato.** Per ridurre gli oneri amministrativi, gli Accordi di partenariato non devono essere più modificati, né per riflettere i precedenti cambiamenti nei Programmi operativi, né per introdurre nuovi cambiamenti (in deroga all'art.16 RDC). Conseguentemente, la coerenza dei Programmi con gli Accordi di partenariato non sarà verificata (deroghe agli artt. 26.1, 27.1, 30.1 and 30.2).
- **Ammissibilità delle spese per operazioni in risposta alla crisi già completate.** L'ammissibilità delle spese che promuovono la capacità di risposta alla crisi nel contesto dell'epidemia da COVID-19 è eccezionalmente consentita per le operazioni completate o pienamente attuate prima che la domanda di finanziamento nell'ambito del Programma sia presentata dal beneficiario all'Autorità di gestione, a prescindere dal fatto che tutti i relativi pagamenti siano stati effettuati dal beneficiario (in deroga all'art. 65 RDC). Tali operazioni possono essere ammesse a finanziamento anche prima dell'approvazione della necessaria modifica del Programma da parte della Commissione.
- **Forza maggiore e disimpegno automatico.** Sono previste modalità specifiche per chiedere l'applicazione della clausola di forza maggiore a seguito dell'emergenza da COVID-19, quale giustificazione della mancata presentazione delle domande di pagamento. In questo caso, le informazioni da fornire alla Commissione sugli importi per i quali non è stato possibile presentare una domanda di pagamento sono aggregate a livello di priorità per le operazioni con costi ammissibili totali inferiori a 1 milione di euro.
- **Posticipo della scadenza di presentazione relazioni annuali di attuazione (RAA) 2019.** Per tutti i Fondi SIE, il termine per la presentazione delle relazioni annuali previste dal RDC per l'anno 2019 è rinviato al 30 settembre 2020. È rinviata, altresì, la trasmissione della relazione di sintesi della Commissione basata su tali relazioni.
- **Strumenti finanziari, valutazione ex ante e business plan.** La revisione della valutazione

ex ante non è richiesta nel caso di cambiamenti negli strumenti finanziari necessari per affrontare la crisi sanitaria (in deroga all'art.37.2 (g) RDC). Nel caso di strumenti finanziari che sostengono il capitale circolante delle PMI, non sono richiesti, come parte dei documenti giustificativi, *business plan* nuovi o aggiornati o documenti e prove equivalenti per la verifica che il sostegno fornito sia stato utilizzato per lo scopo previsto (in deroga all'art.37.4 RDC).

Il sostegno al capitale circolante può essere fornito anche dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in deroga al relativo Reg. UE 1305/2013, nell'ambito delle misure previste per l'attuazione degli strumenti finanziari. In questo caso, le spese ammissibili non possono superare euro 200 mila.

- **Semplificazione dei controlli.** L'epidemia da COVID-19 rappresenta un caso che le Autorità di Audit possono invocare per giustificare l'uso del campionamento non statistico nei controlli con riferimento all'anno contabile 1° luglio 2019 – 30 giugno 2020, alleggerendo l'uso dei controlli.
- **Trasferimenti di risorse, deroga all'utilizzo di stanziamenti per lo stesso obiettivo.** Ai trasferimenti tra Fondi e tra categorie di regioni non si applica la disposizione di cui all'art.30.1 (f) del regolamento finanziario (*Storni ad opera della Commissione*), che permette tali trasferimenti a condizione che gli stanziamenti siano destinati allo stesso Obiettivo, conformemente al regolamento istitutivo del fondo interessato.
- **Flessibilità in chiusura.** Per assicurare il pieno utilizzo dei fondi della coesione e del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), è prevista una flessibilità del 10 per cento per priorità, per fondo e categoria di regioni ai fini del calcolo del saldo riferito all'anno contabile finale (1 luglio 2023 - 30 giugno 2024).
- **Imprese in difficoltà.** Al fine di garantire la coerenza tra l'approccio adottato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale epidemia di COVID-19 e nell'ambito del regime *de minimis* con le disposizioni del regolamento FESR, il relativo Reg. UE n. 1301/2013 è modificato, confermando l'esclusione delle imprese in difficoltà, ma con l'aggiunta di alcune deroghe. In particolare, viene sancito che non sono considerate imprese in difficoltà, e quindi possono beneficiare del contributo FESR, le imprese che ricevono un sostegno conformemente al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, nonché quelle che ricevono gli aiuti *de minimis* secondo i regolamenti UE 1407/2013 (aiuti "de minimis"), UE 1408/2013 (aiuti *de minimis* in agricoltura) e UE 717/2014 (aiuti *de minimis* in pesca e acquacoltura).

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione, in quanto gli interventi dell'UE a mezzo dei Fondi SIE si basano sugli obiettivi stabiliti all'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il diritto di intervenire è sancito dall'articolo 175 del TFUE, che impone espressamente all'Unione di realizzare tale politica attraverso i fondi strutturali.

La base giuridica della proposta è correttamente individuata negli articoli 177, 178 e 322 TFUE.

Secondo gli articoli 177 e 178, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, definiscono le norme generali applicabili ai fondi (art.177) e i regolamenti applicativi dei fondi oggetto della presente proposta della Commissione. In base all'articolo 322,

il Parlamento europeo e il Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione della Corte dei conti europea per quanto attiene alle regole finanziarie relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio, al rendiconto e alla verifica dei conti e a quelle che organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5, comma 3, del TUE. Essa si limita all'introduzione di alcune deroghe, ai sensi delle disposizioni dell'Unione attualmente applicabili, al fine di consentire la massima flessibilità possibile per mobilitare le risorse d'investimento esistenti allo scopo di far fronte agli effetti diretti e indiretti prodotti dalla crisi sanitaria causata dalla pandemia, ampliando di fatto la libertà di azione a livello nazionale e regionale.

Gli obiettivi della proposta di regolamento non possono essere realizzati in misura sufficiente dai soli Stati membri e richiedono l'intervento dell'Unione ai sensi del citato articolo 5 del TFUE.

Il principio di sussidiarietà non si estende alle regole finanziarie, per le quali solo l'Unione è abilitata o tenuta ad agire.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5, comma 4, del TUE.

La proposta è una modifica limitata e mirata che non va al di là di quanto è necessario per raggiungere l'obiettivo di fornire ulteriore flessibilità e certezza del diritto, per mobilitare gli investimenti sostenuti dai Fondi SIE in risposta alla crisi sanitaria.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

Le proposte di modifica sono per lo più destinate a rendere più flessibile l'uso dei Fondi SIE e a semplificare l'implementazione dei Programmi, al fine di consentire di mettere in campo risposte tempestive per fronteggiare l'emergenza in atto, permettendo di reindirizzare tali fondi sulle priorità rilevanti per l'emergenza in atto.

Le disposizioni introdotte rendono necessario o procedere a un'adeguata e celere riprogrammazione, che possa garantire una congrua finalizzazione delle risorse a disposizione.

Relativamente al FEASR, la deroga al Reg. UE 1305/2013 in tema di strumenti finanziari, che prevede la possibilità di aiuti diretti alle imprese nella forma di capitale circolante fino a 200.000 euro, agevola la definizione di misure di sostegno economico alle imprese più colpite dall'emergenza. Per i Programmi che volessero introdurre nuovi strumenti finanziari a seguito della modifica di cui sopra non appare chiaro se sarà possibile presentare una valutazione ex ante semplificata o seguire le regole previste dal Reg. UE n. 1305/2013 attualmente vigente.

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva.

Il progetto legislativo riveste particolare urgenza, sia per la necessità di fronteggiare la crisi sanitaria, sociale ed economica in corso, sia perché le misure proposte incidono sulle attività da porre in essere nell'immediato (riprogrammazione dei Programmi, stesura delle RAA per l'anno 2019, avvio delle verifiche dell'autorità di audit per l'anno contabile 2019-2020).

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono ritenersi conformi all'interesse nazionale.

Si ricorda che l'Italia è il primo Paese europeo che ha sperimentato la profonda crisi sanitaria

innescata dal COVID-19, a seguito dell'epidemia originatasi in Cina. La fase critica in cui il nostro Paese ancora si trova esige più che mai di concentrare gli sforzi e di disporre di risorse adeguate, affiancate da procedure efficaci, flessibili e tempestive che possano consentire il superamento dell'emergenza.

Accanto all'obiettivo del superamento dell'emergenza, per il quale sono necessarie forme di aiuto urgenti alle imprese e ai cittadini, volte ad immettere liquidità nel sistema in funzione delle esigenze più immediate, è indispensabile garantire la ripartenza di tutte le attività economiche e sociali, al fine di contrastare gli effetti negativi di medio e lungo termine sul tessuto sociale ed economico del nostro Paese e dell'intera Unione europea. Allo scopo, le iniziative della Commissione europea CRII e CRII Plus consentono di adeguare opportunamente gli strumenti esistenti,

La proposta non comporta finanziamenti supplementari da parte dell'UE per gli Stati membri. Considerata la portata dell'attuale emergenza e gli effetti negativi attesi nel medio-lungo termine, ulteriori misure dovrebbero essere prese in considerazione.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il provvedimento oggetto della presente relazione è stato presentato nella riunione del Comitato dei rappresentanti permanenti del Consiglio UE (COREPER II) del 3 aprile 2020, discusso nella riunione del gruppo tecnico del Consiglio (Gruppo Misure Strutturali) del 6 aprile 2020 e nella successiva riunione COREPER II del giorno 8 aprile 2020. Nel corso di questi incontri è emerso un ampio consenso circa l'opportunità di approvare immediatamente le proposte della Commissione ed avviare il negoziato con il Parlamento europeo, che a sua volta ha confermato, stante l'urgenza delle azioni da intraprendere, la disponibilità ad approvare il provvedimento con procedura accelerata, analogamente a quanto avvenuto per il primo pacchetto CRII.

La proposta è stata preceduta da ampie consultazioni con gli Stati membri e con il Parlamento europeo e ha tenuto conto degli oltre 200 quesiti, trasmessi tramite la *Task force* dell'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus, coi quali le autorità nazionali chiedevano chiarimenti e consigli sulla gestione delle misure di risposta alle crisi.

Il 20 aprile 2020 (Comunicazione CM 2037/20), il Consiglio, a seguito della decisione del Comitato dei rappresentanti permanenti (COREPER II) del 15 aprile 2020, ha avviato la procedura scritta per l'adozione dell'atto legislativo e per ottenere la necessaria deroga del periodo di 8 settimane previsto dall'art.4 del Protocollo 1 sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al TUE.

A seguito del confronto con il Parlamento europeo, la proposta di regolamento è stata approvata, senza modifiche, il 23 aprile 2020.

Si segnala che le misure proposte hanno tenuto conto delle richieste formulate dall'Italia in relazione al primo pacchetto CRII, tra le quali: l'allineamento del regolamento FESR al quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in materia di "imprese in difficoltà"; la richiesta di ulteriore flessibilità nella modifica dei Programmi e dell'Accordo di partenariato; la deroga alle regole di concentrazione tematica; la semplificazione delle procedure per il finanziamento del capitale circolante attraverso gli strumenti finanziari; l'aumento del tasso di cofinanziamento dell'UE al 100 per cento per le spese nel settore sanitario.

Nel dare sostegno al progetto legislativo, l'Italia ha sottolineato come le misure proposte non possano considerarsi sufficienti a far fronte alla crisi sanitaria, anche in considerazione degli effetti che essa produrrà nel medio-lungo termine, ed ha auspicato ulteriori interventi.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

La proposta della Commissione introduce disposizioni per trasferire più rapidamente i Fondi SIE agli Stati membri e concedere loro maggiore flessibilità nel dirigere il sostegno dell'Unione laddove è maggiormente necessario. Le nuove norme consentono agli Stati membri di richiedere un finanziamento dell'UE al 100 per cento senza alcun apporto da parte loro a titolo di cofinanziamento, permettendo di liberare velocemente risorse nazionali utili per la gestione dell'emergenza Covid, o senza dover destinare una quota fissa a settori fondamentali specifici come la ricerca o il clima (c.d. concentrazione tematica). Inoltre, gli Stati membri possono trasferire più agevolmente i finanziamenti da un fondo all'altro e tra categorie di regioni e decidere autonomamente dove concentrarli limitatamente alle risorse per l'anno 2020.

Secondo il parere della Corte dei conti europea sulla proposta CRII Plus (Parere n. 3/2020), il temporaneo innalzamento del tasso di cofinanziamento UE implicherà un generale miglioramento della disponibilità delle risorse per gli Stati membri nel breve periodo. I Paesi che trarranno maggiori benefici da tale misura sono quelli che hanno a disposizione maggiori finanziamenti nel quadro dei Programmi operativi attuali, quelli che presenteranno dichiarazioni di spesa con importi più elevati nel corso del prossimo esercizio contabile e quelli che generalmente si vedono riconosciuti tassi di cofinanziamento più bassi.

La modifica proposta non comporta alcuna variazione dei massimali annui per impegni e per pagamenti previsti nel Quadro finanziario pluriennale di cui all'allegato I Reg. UE 1311/2013, rimanendo invariata la ripartizione annuale totale degli stanziamenti d'impegno. Essa comporterà, invece, un'anticipazione degli stanziamenti di pagamento, agevolando un'accelerazione dell'attuazione dei programmi.

La proposta non comporta finanziamenti supplementari da parte dell'UE per gli Stati membri.

Importante citare, infine, nell'ottica del raggiungimento dell'obiettivo del pieno utilizzo delle risorse della programmazione 2014-2020, l'introduzione della flessibilità del 10 per cento per priorità, per fondo e categoria di regioni ai fini del calcolo del saldo finale riferito all'anno contabile finale.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

La proposta non introduce innovazioni tali da creare effetti sull'ordinamento nazionale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

La proposta non introduce innovazioni tali da creare effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali, ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione. Tuttavia, essa incide sulle funzioni delle Regioni e delle Province autonome in qualità di enti responsabili dell'attuazione dei programmi. Per tale ragione, nel corso dell'iter istruttorio sul regolamento, questo Dipartimento ha attivato una consultazione con tali enti che hanno fatto pervenire contributi

A seguito dell'approvazione il 23 aprile, il regolamento è entrato in vigore con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

La proposta della Commissione contiene alcuni elementi di semplificazione volti all'accelerazione della spesa delle risorse dei fondi SIE ancora da utilizzare, per quanto riguarda, ad esempio: la non modificabilità dell'Accordo di partenariato per riflettere le modifiche ai Programmi operativi in risposta alla crisi COVID-19; gli adempimenti connessi all'implementazione strumenti finanziari; l'alleggerimento dei controlli; l'applicazione della clausola di forza maggiore; la posticipazione della scadenza per la presentazione dei rapporti annuali da parte delle Autorità di gestione.

Tali misure introducono elementi di semplificazione della gestione dei Programmi della politica di coesione e dello sviluppo rurale.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Dall'iniziativa d'investimento proposta dalla Commissione, che si aggiunge a completamento della precedente CRII del 13 marzo scorso, ci si attende un impatto positivo sulle attività dei cittadini e delle imprese.

Le risorse mobilitate dalla proposta potranno essere dirette più rapidamente ad alleviare i problemi di liquidità delle imprese, favorendo, ad esempio, il reintegro del capitale circolante tramite la semplificazione e l'estensione delle possibilità d'intervento degli strumenti finanziari e, allo stesso tempo, sostenendo i sistemi sanitari dei Paesi colpiti dalla pandemia, agevolando e contribuendo anche alla ripresa economica e sociale.

La possibilità, inoltre, di poter erogare il contributo pubblico anche a operazioni già portate a termine dai beneficiari a causa dell'emergenza, prima della presentazione della domanda di pagamento, può agevolare la tempestiva realizzazione di progetti di contrasto agli effetti socio-economici del COVID-19.

Altro

La presente relazione tiene conto degli elementi pervenuti da parte del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DI COESIONE
UFFICIO ANALISI, POLITICHE E PROGRAMMAZIONE
SERVIZIO POLITICHE E PROGRAMMAZIONE

**Tabella di corrispondenza
ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012**

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1301/2013 per quanto riguarda misure specifiche atte a offrire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta alla pandemia di Covid-19.

- **Codice della proposta:** COM(2020) 138 *final* del 02/04/2020
- **Codice interistituzionale:** 2020/0054 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche di coesione

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)